

Provvedimento del Presidente n. 15 in data 10 febbraio 2026

Aggiornamento del Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni e la tutela del Whistleblower

il Presidente

Premesso che:

ALER Bergamo Lecco Sondrio, con Provvedimento del Presidente n. 17 del 20 aprile 2016 ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle misure per la tutela dei dipendenti dell’azienda che segnalano illeciti (whistleblowers)”, successivamente aggiornato alle previsioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 nonché alle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, con Provvedimento del Presidente n. 44 del 22 dicembre 2023, conformandosi così alla normativa all’epoca vigente;

Rilevato che:

- Con Delibere n. 478 e 479 in data 26 novembre 2025, ANAC ha integrato ed aggiornato le Linee guida dalla stessa approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Le citate Linee Guida disciplinano rispettivamente i canali “interni” di segnalazione (delibera n. 478) ed il canale “esterno” di segnalazione (delibera n. 479) portandone aggiornamenti ed integrazioni;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, emanato da ANAC tramite la Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, cita esplicitamente il whistleblowing tra le attività diverse dalla trasparenza che il RPCT deve includere nel monitoraggio;
- Il RPCT, come disciplinato dall’art. 2.1 delle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 sui canali “interni” di segnalazione, ha provveduto all’informativa alle Organizzazioni Sindacali, nello specifico alla RSU aziendale, comunicando in data 30 gennaio 2026 la bozza del presente Regolamento e concedendo il termine di sette giorni per la ricezione di eventuali osservazioni;

Considerato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2026-2028, adottato da ALER Bergamo Lecco Sondrio con Provvedimento del Presidente n. 08 del 29 gennaio 2026 e proposto dal RPCT, al punto 4.4 prevede l’adeguamento del Regolamento per la gestione delle segnalazioni e la tutela del Whistleblower entro il 2026;

Vista la necessità di adeguare il regolamento vigente per la gestione delle segnalazioni di

illeciti ricadenti sotto la disciplina del whistleblowing approvato con Provvedimento del Presidente n. 44 del 22 dicembre 2023, per le motivazioni precedentemente esposte;

Esaminata la proposta di Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni e la tutela del Whistleblower formulata dal RPCT aziendale;

Visto l'art. 5 dello Statuto aziendale, che disciplina le competenze in capo al Presidente;

Delibera

1. di approvare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e la tutela del Whistleblower , allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che andrà ad annullare ed a sostituire integralmente il precedente Regolamento adottato con Provvedimento del Presidente n. 44 del 22 dicembre 2023;
2. di demandare al RPCT la pubblicazione sul sito web aziendale del Regolamento approvato, nonché la sua massima diffusione;

il Presidente

Ing. Corrado Zambelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005)

Zambelli
Corrado
10.02.2026
11:42:37
UTC



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Approvato con Provvedimento del Presidente n. 15 del 10/02/2026

Sommario

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
DEFINIZIONI	3
1. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI	4
2. OGGETTO E REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI	4
3. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI	6
4. MODALITA' DI SEGNALAZIONE	6
5.1. IL CANALE INTERNO DI ALER BG-LC-SO	7
5. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE, ACCERTAMENTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI	8
6. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	10
7. DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE	11

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative con cui l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale delle province di Bergamo, Lecco e Sondrio (d'ora in poi "ALER BG-LC-SO"), gestisce l'istituto del Whistleblowing di cui all'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, così come previsto dal D.Lgs. 24/2023 approvato in Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 ed in conformità alle linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e linee guida ANAC approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

Il presente documento allegato è parte integrante del modello di gestione della responsabilità amministrativa ex art. 6 del D.Lgs 231/2001 redatto da ALER BG-LC-SO.

Ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito di ALER Bergamo Lecco Sondrio e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante (Whistleblower).

All'interno del Regolamento è descritto il processo mediante il quale l'azienda riceve e risponde alle segnalazioni di sospette violazioni delle leggi e dei requisiti nazionali e internazionali, violazioni del modello organizzativo e del codice etico aziendale.

Lo scopo del presente regolamento è:

- disciplinare le modalità di segnalazione degli eventi e di gestione degli stessi;
- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing (segnalazione), quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con ALER BG-LC-SO, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (c.d. whistleblowers).

Questo documento è soggetto a revisione periodica da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ALER Bergamo Lecco Sondrio, che proporrà eventuali modifiche o integrazioni per la loro approvazione e adozione.

DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le principali definizioni dei termini utilizzati all'interno del Regolamento:

- **Whistleblower:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- **Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna istituito da ALER BG-LC-SO;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 24/2023;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs n. 24/2023 attraverso le

quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

I. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI

Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, I soggetti che possono segnalare illeciti ai canali istituiti da ALER BG-LC-SO sono:

- i dipendenti di ALER BG-LC-SO sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro di tipo diverso (determinato, part-time, stage, tirocinio, volontari etc.);
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso ALER BG-LC-SO in virtù di un rapporto di collaborazione con l'Azienda;
- i lavoratori o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ALER BG-LC-SO;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso ALER BG-LC-SO;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso ALER BG-LC-SO (es. socio unico tramite un suo rappresentante, Presidente, Direttore Generale, componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, Collegio Sindacale/revisore legale dei conti, etc.).

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. La tutela si applica inoltre anche a quei soggetti che, seppur non assumano il ruolo di segnalanti, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di whistleblowing e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

2. OGGETTO E REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni previste dal D.lgs n. 24 del 2023 devono avere per oggetto una violazione vale a dire un comportamento, atto od omissione che lede l'integrità di ALER BG-LC-SO. Le violazioni previste dal decreto legislativo consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.lgs n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Affinché il segnalante possa avvalersi delle tutele previste dall'istituto del whistleblowing devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il segnalante dovrà essere venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio rapporto di lavoro” che lo lega ad ALER BG-LC-SO;
- la segnalazione dovrà essere effettuata nell'interesse pubblico e/o volta a preservare l'integrità dell'Ente (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 24/2023);
- nella segnalazione dovranno essere indicate le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la cui descrizione dovrà essere rappresentata in maniera chiara. Sarà utile anche allegare eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ai fini della segnalazione, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto;
- possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti;
- la segnalazione non potrà essere anonima, il soggetto segnalante dovrà essere identificabile affinché si possa applicare la tutela;
- all'interno della segnalazione dovranno essere indicate le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- la segnalazione dovrà essere inoltrata al RPCT con le modalità indicate nel presente atto.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

3. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Il destinatario, quale canale interno, delle segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ALER Bergamo Lecco Sondrio (d'ora in poi "RPCT").

Qualora la condotta illecita sia riferibile al RPCT stesso o qualora il segnalante ritenga vi sia un conflitto di interessi o abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna determinerebbe un rischio di ritorsione, la segnalazione deve essere rivolta direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite il canale esterno istituito dalla medesima o all'Autorità giudiziaria competente.

4. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Il D.lgs. n. 24 del 2023, in ottemperanza delle indicazioni previste dalla Direttiva (UE) 2019/1937, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

I canali previsti dalla normativa sono:



Il Legislatore ha previsto come primo strumento da utilizzare per i whistleblowers, i canali interni istituiti dall'Azienda per ricevere e trattare le segnalazioni.

Le indicazioni previste dal legislatore prevedono che questi canali siano da considerarsi prioritari per il segnalante in quanto questi canali dovrebbero costituire lo strumento più efficace per intervenire e salvaguardare l'integrità e gli interessi dell'Azienda.

Il canale esterno, attivato presso ANAC, può essere utilizzato solamente al verificarsi di particolari condizioni specificamente previste dal legislatore.

In particolare, i whistleblowers possono utilizzare il canale esterno (ANAC) solamente ed esclusivamente per i casi di seguito specificati:

- non è stata prevista da ALER BG-LC-SO, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione di un canale di segnalazione interna o il canale previsto non è conforme a quanto richiesto dalla legge in materia di riservatezza della segnalazione;
- il whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che un eventuale ricorso ad una segnalazione interna non sia efficace ai fini della corretta gestione della stessa e potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Inoltre si può ricorrere al canale esterno qualora la segnalazione riguardi il RPCT.

Allo stesso tempo il legislatore, nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, ha previsto anche la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica ovvero rendere

di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Anche in tal caso è necessario ricorrano particolari condizioni affinché siano previste le adeguate tutele al whistleblower ed in particolare:

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Infine, il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nel recepire l'indicazione contenuta nella normativa europea ed in ottemperanza di quanto previsto dal nostro ordinamento, prevede che si debba effettuare una denuncia nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga alle persone segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

Di seguito, si illustrano le modalità procedurali per il canale di segnalazione interno. Per quanto riguarda il canale di segnalazione esterno, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, si rimanda a quanto previsto nel D.lgs. 24/2023 ed all'interno delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" emesse da ANAC ed approvate con Delibera n. 479 del 26 novembre del 2025.

5.1. IL CANALE INTERNO DI ALER BG-LC-SO

Chiunque, sussistendone i requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo precedentemente indicati, intenda segnalare gli illeciti di cui al presente regolamento ed alla normativa di riferimento, può effettuare la segnalazione al canale "interno" di ALER-BG-LC-SO utilizzando le seguenti modalità stabilite dall'Azienda.

1. Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ALER BG-LC-SO si avvale della **piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni di tipo confidenziale denominata "WhistleblowingPA"** (<https://alerbergamoleccosondrio.whistleblowing.it/#/>).

La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (di seguito GDPR). Il nome del segnalante è conosciuto esclusivamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), quale canale interno, che ha il compito di ricevere analizzare e verificare le segnalazioni.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il RPCT che riceve tali segnalazioni, di comunicare con il Segnalante anche senza conoscerne l'identità.

I soggetti, rientranti tra quelli previsti al par.1 del presente Regolamento, accedendo alla pagina della segnalazione, devono inserire i dati ed inviare la segnalazione: viene generato un codice che l'utente deve salvare. È fondamentale conservare il codice; questo consentirà al whistleblower di seguire l'andamento della segnalazione e mantenere costantemente il contatto con il canale interno di ALER BG-LC-SO.

Il Whistleblower dovrà inserire una descrizione dettagliata della violazione, al fine di consentire la delibazione dei fatti. In particolare la segnalazione deve:

- definire chiaramente il lasso temporale ed il luogo in cui è stata compiuta la violazione;
- contenere una descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione può essere accompagnata da documenti allegati che permettano di valutare la fondatezza e l'ammissibilità della segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti che possano contribuire, in fase istruttoria, a delineare quadro il più esaustivo possibile di quanto segnalato.

Attraverso la piattaforma il canale interno potrà richiedere al Whistleblower dati ed informazioni ulteriori per valutare l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione. ALER BG-LC-SO non potrà in alcun modo conoscere né di recuperare il "Codice della segnalazione".

La piattaforma consente al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. A tal riguardo, il segnalante è tenuto – con il codice numerico rilasciato dalla Piattaforma – ad accedervi per visualizzarne lo stato di avanzamento.

2. **Canale Posta Ordinaria:** Attraverso una busta chiusa e sigillata riportante la dicitura “DA CONSEGNARE CHIUSA E SIGILLATA AL RPCT” da collocare presso la buca delle lettere di una delle sedi di ALER BG-LC-SO o da inviare tramite posta al seguente indirizzo:

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale delle province di Bergamo, Lecco e Sondrio
C.A. Resp. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – RPCT di ALER BG-LC-SO.
Via Mazzini, 32/A
24128 Bergamo (BG)

Questa modalità dovrà essere utilizzata anche per la **richiesta di un incontro in presenza** con il Canale interno.

L'Oggetto della segnalazione dovrà descrivere i fatti di cui è conoscenza in uno scritto, il più possibile circostanziato.

La segnalazione deve essere inserita in distinte buste chiuse secondo le seguenti modalità:

- la 1^a busta deve contenere i dati identificativi e di contatto del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e deve essere chiusa (indicare sulla busta: Generalità del segnalante);
- la 2^a busta deve contenere la Segnalazione in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione e deve essere chiusa (indicare sulla busta: Segnalazione).
- Entrambe dovranno poi essere inserite in una 3^a busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “DA CONSEGNARE CHIUSA E SIGILLATA AL RPCT”.

Laddove si intenda presentare una segnalazione è importante indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Al fine di non pregiudicare la riservatezza del segnalante, non è possibile fornire con questo strumento l'avviso di ricevimento della ricezione della segnalazione. Le buste saranno recapitate attraverso un plico di posta prioritaria e raccomandata a RPCT entro un (1) giorno lavorativo dalla ricezione.

5. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE, ACCERTAMENTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la segnalazione, **verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione** indicati ai punti 1 e 2 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele previste, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi

oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

Questa fase preliminare prevede la **valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione**, da concludersi di norma in **7 giorni** lavorativi dalla ricezione della stessa.

In questa fase RPCT valuta la sussistenza dei requisiti essenziali indicati negli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e l'oggetto della segnalazione, ai fini dell'avvio dell'istruttoria.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal RPCT per i seguenti motivi:

- a. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 24 del 2023;
- b. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o non pertinente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- c. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- d. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati nel presente documento;
- e. sussistenza di violazioni di lieve entità.

RPCT, qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti infondata, provvederà ad archivarla dandone comunicazione al segnalante, in base alle modalità utilizzate per l'inoltro della segnalazione (piattaforma o servizio postale), fatta eccezione per le segnalazioni anonime.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di porre in essere le azioni ritenute necessarie (inclusa la denuncia all'Autorità competente) alla tutela del segnalato e/o per una eventuale responsabilità penale e civile del segnalante per i reati commessi a mezzo della segnalazione (es. calunnia, diffamazione).

Qualora si tratti di segnalazione dove è ravvisato il fumus di fondatezza, RPCT in relazione alla natura della violazione, provvederà ad avviare la **fase di istruttoria**.

Infatti, conclusa la fase di esame preliminare della segnalazione segue l'attività istruttoria che si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, non avendo alcuna finalità di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti segnalati. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione. Al fine di istruire la segnalazione il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del Segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT potrebbe avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, individuati nell'ambito della funzione Compliance, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT. Il RPCT conclude l'istruttoria entro **45 giorni** dal ricevimento della segnalazione.

A conclusione dell'istruttoria il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni. **Il RPCT comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza** indicati al successivo punto 6.

E' altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e del loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. Il Responsabile potrà infine valorizzare l'istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio dell'amministrazione e a conferire maggiore incisività e esaustività al relativo Piano annualmente approvato.

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il RPCT ne propone la modifica per assicurarne la massima efficacia, anche attraverso l'adozione di misure preventive ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste. Qualora su segnalazione di coloro che possono effettuare segnalazioni emergano criticità, lacune o dubbi interpretativi il RPCT propone le modifiche al testo del presente regolamento.

6. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Come esplicitato dal legislatore, la ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, accertata con sentenza anche non definitiva, e nelle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante. Pertanto, **fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Azienda.**

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo in relazione al suo nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche solo in via indiretta, consentire l'identificazione del whistleblower.

Il sistema di protezione che il D.lgs n. 24 del 2023 riconosce al whistleblower (c.d. segnalante) si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore, delle persone coinvolte nella segnalazione e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione, limitata, dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata – in tutto o in parte – sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

I dipendenti che denunciano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, ad ANAC condotte illecite conosciute in occasione del rapporto di lavoro non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza delle disposizioni di servizio.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990.

La segnalazione e la relativa documentazione sono inoltre escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti terzi e quindi l'identità del segnalante sia stata svelata, segnalazione e relativi documenti possono sottostare alle richieste di accesso agli atti.

In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante.

La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dal presente atto costituisce grave illecito disciplinare.

L'istituto del whistleblowing, così come disciplinato in ALER BG-LC-SO tramite il presente Regolamento, consente di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e alle conseguenti Linee guida ANAC espresse nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 nonché alle linee guida ANAC approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

Il Presidente pro tempore di ALER Bergamo Lecco Sondrio costituisce, ai fini dell'istituto del whistleblowing, il titolare del trattamento dei dati.

Il RPCT e gli eventuali componenti del gruppo di lavoro operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

7. DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

ALER BG-LC-SO intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto del whistleblowing mediante i seguenti strumenti:

- Formazione specifica prevista all'interno della formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione
- Pubblicazione del presente Regolamento sul sito WEB al link <https://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/altri-contenuti/whistleblowing/>